



Città di Albino



Città del Moroni

Provincia di Bergamo

AREA 5 LAVORI PUBBLICI

UFFICIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 656
DEL 09/12/2016

OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI ALBINO PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE ALESSANDRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 25 del Sindaco, protocollo n.30190 del 24/12/2015, con il quale è stato nominato Responsabile di Area;

PREMESSO CHE:

Con contratto Rep. 119 del 13/10/2003 e Rep. 3979 dell'8/6/2005, integrativo, è stato stipulato con l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Albino il contratto di comodato d'uso per l'utilizzo, quale sede dell'associazione, dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Mons. Carrara 18/a, per il periodo 13/10/2003-12/10/2032;

Il contratto prevede l'assolvimento da parte dell'Associazione Alpini di alcuni obblighi in ordine alla gestione del Parco Alessandri, di cui l'immobile oggetto di comodato fa parte, quali l'apertura, la chiusura, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e le segnalazioni di guasti e problemi inerenti il parco stesso, e tutto quanto necessario al funzionamento sia della sede degli Alpini che del parco Alessandri;

VISTO che l'Amministrazione riconosce all'Associazione Alpini un contributo annuo onnicomprensivo pari a € 5.100,00 da aggiornare secondo le variazioni dell'indice "ISTAT" e che ad oggi l'importo del contributo adeguato ad ottobre 2016 risulta pari ad € 5.912,25;

VISTO che è stata prevista idonea disponibilità sul Cap. 06011.04.0300 "Contributo Associazione Alpini di Albino per la gestione Parco Alessandri" del bilancio di previsione 2016;

VISTA deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella quale viene riassunto l'indirizzo della giurisprudenza contabile in relazione alla tematica della legittimità di contribuzioni in favore di associazioni di diritto privato (cfr. stessa Sezione, delibere nn. 212/2013/PAR e 89/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 346/2012). La Sezione ribadisce che il Comune subisce il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che

rientrino nei fini costituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost..

Ai fini della motivazione del presente atto, sembra anche interessante la precisazione della sezione *“L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che “(a) decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”. La disposizione precisa altresì che detti enti, “che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, chiarendo al riguardo che “(s)ono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”*”. Questo inciso appare importante per non confondere la procedura di erogazione di contributi in via sussidiaria con procedure di acquisizione di servizi, che pure possono essere sviluppate in forma convenzionale, venendo però a configurare un rapporto sinallagmatico comportante il pagamento di corrispettivo e quindi un rapporto affatto diverso da quello in argomento.

La deliberazione risponde poi al quesito se *“nell'erogare la propria quota di “compartecipazione” ad iniziative di privati concretanti forme di esercizio della c.d. “sussidiarietà orizzontale”, debba operare una verifica contabile in relazione alla sola iniziativa specificamente oggetto di contribuzione ovvero in relazione all'intera attività del soggetto sussidiato.”*. La sezione evidenzia che l'analisi del bilancio complessivo dell'attività del soggetto privato, unitamente all'analisi della singola iniziativa, è necessaria e rilevante quando questo sia utile a evidenziare il fine pubblico perseguito (elemento fondamentale per classificazione di iniziative in quanto “sussidiarie”) *“salvo che – per la specificità del caso concreto ovvero per la peculiare commisurazione nella fattispecie del contributo pubblico (ad esempio limitato alle sole cc.dd. “spese vive” sostenute e rendicontate da enti ictu oculi idonei allo svolgimento in sussidiarietà di pubbliche funzioni) – un tale controllo si palesi inutile”*.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/06/2016 di approvazione del DUP, Bilancio di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13/06/2016 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 “Nuova contabilità”:

- di impegnare la spesa per contributo Gruppo Alpini Albino per Parco Alessandri pari ad Euro 5912,25 a favore del Gruppo Alpini Albino;
- di imputare tale impegno di spesa per Euro 5912,25 con vincolo sullo stanziamento del capitolo 06011.04.0300 del bilancio dell'esercizio 2016 con scadenza 2016.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/15 (legge stabilità 2016).

Di dare atto che il presente contributo non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4%;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall'art 26 del D.Lgs 33/2013;

Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:

Beneficiario	Cod. Fiscale	Importo	Norma/titolo attribuzione	Modalità Individuazione	Link Progetto	Link curriculum
Associazione Alpini Albino	95055260160	5912,25	Contributo	richiesta		

Atto sottoscritto digitalmente

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici

Arch. Giovanni Maria Azzali

AREA 5 LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N.656 DEL 09/12/2016

OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI ALBINO PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE ALESSANDRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)

Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
172181	2016	06011.04.0300	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALPINI DI ALBINO PER GESTIONE PARCO ALESSANDRI	5.912,25

Albino, 22/12/2016

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA